



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.11.2008
COM(2008) 694 definitivo

2008/0203 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 1528/2007 al fine di aggiungere la
Repubblica dello Zambia all'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso
negoziati**

[SEC(2008) 2740]

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 28 novembre 2007 la Repubblica dello Zambia (in appresso "lo Zambia") ha siglato un accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico con la Comunità europea nel contesto dei più ampi negoziati con la regione dell'Africa orientale e australe (ESA). Nel corso dei negoziati non si è tuttavia giunti a un accordo riguardo a un'offerta di accesso al mercato comunitario formulata dallo Zambia, e lo Zambia non è quindi stato inserito nel regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico. Il 30 settembre 2008 la CE e lo Zambia hanno siglato l'offerta di accesso al mercato comunitario formulata dallo Zambia. Su questa base la proposta allegata è intesa a includere lo Zambia nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Conseguentemente all'inclusione dello Zambia nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio è necessario modificare altresì il Regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali. Ciò avverrà tramite un regolamento della Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 novembre 2007 la Comunità ha concluso negoziati relativi a un accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico (in appresso "APE interinale") con le Seicelle, con lo Zambia e con lo Zimbabwe. Negoziati relativi all'APE interinale sono stati inoltre conclusi il 4 dicembre 2007 con Mauritius e l'11 dicembre 2007 con le Comore e con il Madagascar.
- (2) Tuttavia, giacché la Comunità e la Repubblica dello Zambia, al momento della conclusione dei negoziati relativi all'APE, in data 28 novembre 2007, non erano giunte a un accordo riguardo a un'offerta di accesso al mercato comunitario formulata dallo Zambia, non è stato possibile inserire la Repubblica dello Zambia nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007² del Consiglio (in appresso "il regolamento").
- (3) Il 30 settembre 2008 la Comunità e la Repubblica dello Zambia hanno concluso negoziati relativi a un'offerta di accesso al mercato.
- (4) Di conseguenza, alla luce dell'articolo 2 del regolamento, l'allegato I deve essere modificato al fine di inserirvi la Repubblica dello Zambia.
- (5) Pertanto, al fine di tenere conto dell'aggiunta della Repubblica dello Zambia al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1528/2007, il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 deve essere modificato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 la voce "Repubblica dello Zambia" è inserita tra le voci "Repubblica dell'Uganda" e "Repubblica dello Zimbabwe".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]